



COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Provincia di Vicenza

Area: *TECNICA*

Ufficio: *TECNICO*

- Soggetta a controllo
- Immediatamente eseguibile
- Soggetta a ratifica

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.37 DEL 04-03-2015

Oggetto: *APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "GHIRARDELLO" - S.U.A. 8*

ASSENTI ALLA SEDUTA

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | CAPPOZZO ROBERTINO | SINDACO |
| <input type="checkbox"/> | CAROLLO ELISA | VICESINDACO |
| <input type="checkbox"/> | PRETTO ONORINA | ASSESSORE |
| <input type="checkbox"/> | MIOTTI MIGUEL | ASSESSORE |
| <input type="checkbox"/> | RIGON GIANBALDO | ASSESSORE ESTERNO |

NOTE:

PREMESSO che:

- il Comune di Lugo di Vicenza è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) denominato “Terre di Pedemontana Vicentina”, predisposto con i Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano e concertato con Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Comunità Montana Dall’Astico al Brenta, approvato nella conferenza di servizi in data 12.09.2008, ratificato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2777 in data 30.09.2008 (6° comma art. 15 L.R. 11/04), pubblicata nel BUR n. 87 del 21.10.2008;
- Il Comune di Lugo di Vicenza,
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 12/05/2009 (pubblicata nel BUR Veneto n. 44 del 29/05/2009) ha approvato il primo Piano degli Interventi;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2010 (pubblicata all’albo pretorio del Comune il 04/08/2010) ha approvato il secondo Piano degli Interventi;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2011 (pubblicata all’albo pretorio del Comune il 29/06/2011) ha approvato il terzo Piano degli Interventi;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12/02/2013 (pubblicata all’albo pretorio del Comune il 15/02/2013) ha approvato il quarto Piano degli Interventi (piano adottato con d.C.C. n. 31 del 09/10/2012, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. 07/11/2003, n. 27, mediante l’approvazione in Consiglio Comunale del progetto definitivo di opera pubblica non conforme allo strumento urbanistico vigente denominato “*miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile – realizzazione di una rete di collegamento tra via Divisione Julia e via Matteotti-Palladio*”);
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 17/12/2013 (pubblicata all’albo pretorio del Comune il 20/12/2013) ha approvato il quinto Piano degli Interventi;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2015 ha adottato il sesto Piano degli Interventi;

VISTA l’istanza presentata dai Sig.ri GHIRARDELLO LUIGI e PAULETTO OFELIA residenti a Thiene (VI) in Via Della Robbia n. 7 e dal Sig. FONTANA CLAUDIO residente a Lugo di Vicenza (VI) in via D.G. Minzoni n. 15 i 1, in data 07.10.2013 al n. 7229 di prot., come integrata in data 07.02.2014 al n. 966 e al n. 968 di prot. ed in data 23/09/2014 al n. 6955 di prot., di approvazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Ghiradello” – S.U.A. 8 e riguardante l’area posta in località Monte Ortigara;

PRECISATO che la ditta sopraccitata, fatti salvi gli 11 mq. di cui ai mappali n. 1491 e 1529 di proprietà comunale, rappresenta il 100% degli ulteriori immobili compresi nell’ambito del piano, in quanto è titolare esclusiva della proprietà delle aree situate nel Comune censuario e amministrativo di Lugo di Vicenza (Provincia di Vicenza), individuate ai mappali 1531 – 1532 - 1799 del foglio n. 3 del C.T.;

CONSIDERATO che l’area in esame risulta classificata, rispetto al vigente Piano degli Interventi, in parte come S.U.A. 8 (Zona Residenziale soggetta a Strumento Urbanistico Attuativo), in parte come P.E.C. 4 (Zona Residenziale soggetta a Piano Esecutivo Confermato) ed in parte come zona agricola di ammortizzazione e transizione, con l’imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l’edificazione è subordinata all’approvazione di un Piano Attuativo, qui intitolato «Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Ghirardello” - SUA 8 »;

PRECISATO che le aree di proprietà comunale (mq. 11,00 di cui ai mappali n. 1491 e 1529) rimarranno, come attualmente, destinate a viabilità pubblica;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 13.03.2014, con verbale n. 433;

VISTA l'attestazione di rispetto dei limiti assoluti di immissione acustici di cui alla tabella "C" del D.P.C.M. 14/11/1997 e quindi di rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento, redatta in data 24.07.2013 dal p.i. Dal Bello Mauro, assunta al prot. com. n. 7229 in data 07/10/2013;

VISTA la valutazione di incidenza degli impatti sugli habitat e sulle specie presenti nel sito Rete Natura 2000, redatta dal Dr. Geol. Eric Pavan in data 24.07.2013, ai sensi della D.G.R.V. 4.10.2002, n. 2803 e della D.G.R.V. 10.10.2006 n. 3173, nella quale si attesta che l'attuazione del piano di lottizzazione non crea né induce effetti negativi significativi sui siti facenti parte della Rete Natura 2000 (documento assunto al prot. com. n. 7229 in data 07/10/2013);

VISTA la "relazione geologica – geotecnica (D.M. 14 gennaio 2008)", in data maggio 2012, redatta dal dr. Geol. Eric Pavan, assunta al prot. com. n. 7229 in data 07/10/2013 e la successiva nota depositata al prot. com. n. 968 in data 07/02/2014 con la quale lo stesso Dr. Pavan precisa che *"la precedente relazione geologico-geotecnica (a firma del sottoscritto) di cui all'oggetto e depositata agli atti è stata redatta e sviluppata con riferimento alle caratteristiche della Geologica, Geomorfologia ed Idrogeologia della zona, proprie dunque della Verifica di compatibilità geologica, geomorfologia ed idrogeologica richiesta dall'art. 19 della L.R. /2004 "Norme per il governo del territorio" e reca, del resto, tutte le indicazioni e i risultati delle elaborazioni di calcolo relativamente alla resistenza dei terreni, ai cedimenti ed all'equilibrio dei fronti di scavo. Tale relazione, quindi, nel contenere le informazioni e gli argomenti su indicati, può essere considerata alla stregua di una relazione di Verifica di compatibilità geologica, geomorfologia ed idrogeologica e aggiunge, rispetto a quella, le indicazioni tecniche operative alla realizzazione dell'opera"*;

VISTA la dichiarazione asseverata a firma degli ing. Dal Zotto Andrea, ing. Crema Rocco e geom. Cavedon Luca in data 20/12/2013, depositata al prot. com. n. 966 in data 07/02/2014, con la quale si attesta che la trasformazione idraulica del territorio oggetto dell'intervento in trattazione rientra nell'ambito delle impermeabilizzazioni nulle trascurabili, nonché, nel merito, la nota di presa d'atto della Regione Veneto prot. 126064/63000600/20-26 in data 24/03/2014, assunta al prot. com. n. 2220 in data 25/03/2014;

VISTI i pareri:

- favorevole, rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto – Azienda U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino" – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Sanità Pubblica – Ufficio Igiene Edilizia e Territorio, prot. 32972/7.1/IET 425-13 in data 11/09/2013, assunto al prot. com. n. 6435 in data 12/09/2013;

- favorevole, rilasciato dal Responsabile Area Reti di Alto Vicentino Servizi (A.V.S.), prot. 4246 in data 23/09/2013, assunto al prot. com. n. 7229 in data 07/10/2013;
- favorevole, rilasciato da ENEL distribuzione – Gruppo ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Nord Est – Zona di Vicenza, prot. 1089545 in data 13/09/2013, assunto al prot. com. n. 7229 in data 07/10/2013;

RITENUTO che il presente piano attuativo non contenga precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, in forza delle quali sia possibile realizzare gli interventi edilizi previsti dal piano stesso, ora sottoposti a permesso di costruire, con la denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività (art. 22, comma 3, del D.P.R. 6.06.2001, n. 380);

PRECISATO che le previsioni progettuali del Piano di Lottizzazione, sono conformi al vigente Piano degli Interventi (P.I.);

RILEVATO il rispetto del termine perentorio di settantacinque giorni stabiliti per l'approvazione del Piano dall'art. 20, comma 4, della Legge Regionale Veneto 23/04/2004, n. 11, che, considerata la data del 29/12/2014 di fine pubblicazione dell'avviso di adozione (corrispondente anche a quella ultima per presentare opposizioni od osservazioni), scade il 14/03/2015;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 25/11/2014 è stato adottato il Piano di Lottizzazione in argomento;

DATO ATTO che la procedura di deposito e pubblicazione del piano, ai sensi dell'art. 20 comma 3 della Legge Regionale n. 11/2004, si è svolta regolarmente:

- deposito presso L'Ufficio Segreteria del Comune di Lugo di Vicenza, in data 27/11/2014, per la durata di 10 giorni
- del deposito è stata fornita notizia al pubblico mediante avviso all'albo pretorio del Comune (avviso prot. n. 9001 del 27/11/2014), nonché mediante l'affissione di manifesti nelle apposite bacheche site nel capoluogo e nelle frazioni;

RILEVATO che nei successivi 20 giorni dalla scadenza del deposito (quindi entro il 29/12/2014 compreso) è pervenuta la seguente osservazione:

<p>Osservazione N. 1 prot. com. n. 9755 data prot. 24/12/2014</p>	<p>Ditta: Fontana Sergio nato a Lugo di Vicenza (VI) il 01/12/1952, residente a Lugo di Vicenza (VI) in via Don Giovanni Minzoni n. 19</p>
	<p>Stralcio dell'osservazione: “ ... <i>tutto ciò premesso si chiede che: le opere previste dal piano di lottizzazione siano corredate da opportuna documentazione tecnica che vada a verificare la sostenibilità degli interventi al fine soprattutto di garantire la incolumità delle abitazioni poste a valle dell'intervento. In particolare si chiede</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - vengano condotti appositi calcoli idraulici in ottemperanza al DGRV 2948/2009 in quanto la superficie interessata dall'intervento supera i limiti dimensionali ivi previsti - le indagini geologiche geotecniche sul terreno siano effettuate sui luoghi oggetto di intervento e non sui lotti limitrofi - venga verificata la stabilità fronte di scavo e la stabilità globale del pendio estendendo l'analisi ai lotti limitrofi al S.U.A. n. 8 in ottemperanza al p.to 7 della relazione geologica e geotecnica agli atti - venga dimostrata, tramite idonei calcoli, studi e dimostrazioni, l'idoneità dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche considerando le EFFETTIVE caratteristiche di permeabilità del terreno (non sono agli atti prove relative alla permeabilità <p>...”</p>
--	---

VISTA la controdeduzione alle osservazioni di cui sopra, formulata, per competenza e su incarico dei richiedenti e dei progettisti, dal Dr. Geol. Eric Pavan (già estensore della valutazione di incidenza degli impatti sugli habitat e sulle specie presenti nel sito Rete Natura 2000 e della relazione geologica – geotecnica (D.M. 14 gennaio 2008)), datata 23/02/2015 e depositata al prot. com. n. 1292 in data 24/02/2015, nella quale si riscontra, punto per punto, così come segue (si riporta stralcio della controdeduzione):

“ ...

1. Anche se non indirizzata al sottoscritto, giova ricordare che la procedura di calcolo idraulico è stata già effettuata dai tecnici/progettisti Geom. L. Cavedon, ing. Crema ed ing. Dal Zotto, è stata consegnata e valutata dal Genio Civile il quale ha emesso la presa d'atto e non ha eccepito nel merito. In questa sede voglio soltanto ricordare che la superficie che da libera passa ad impermeabile per la realizzazione della viabilità pubblica e privata è pari a 308 mq. I parcheggi verranno realizzati in betonelle/superfici drenanti per un'area dell'ordine di 60mq.
2. Sono state effettuate (nuove) prove geotecniche ed idrogeologiche in situ. In particolare sono state effettuate n° 3 prove penetrometriche con penetrometro di classe media (maglio da 30 kg) ed una prova di permeabilità in foro, nei terreni di cui al Piano di lottizzazione in esame. Le prove dimostrano la sostanziale omogeneità dei terreni e delle rocce costituenti il sottosuolo con le prove effettuate e con le elaborazioni contenute nella precedente relazione R_024/012 del 24/05/2012 e nella R_070/011 del 18/11/2011 eseguita questa, nella proprietà confinante del sig. Feltre. Il coefficiente di permeabilità dei terreni derivante dall'elaborazione delle prove è pari a $9 \cdot 10^{-5}$ m/s valore compatibile con quelli indicati nella precedente relazione. Tutti i risultati delle prove eseguite sono allegati alla presente. Si rimanda all'apposita sezione.
3. L'analisi di stabilità del pendio era stata eseguita nella precedente relazione R_024/012. L'analisi condotta mediante il cerchio di Taylor, utile in terreni coesivi come quelli in esame, dava i seguenti risultati: con un angolo di scarpata del pendio pari a 60° per successive iterazioni si ottiene un coefficiente di sicurezza **f** maggiore/uguale a 1.3. Diminuendo l'angolo di scarpata (Beta), si ottiene un

aumento del coefficiente di sicurezza. L'esecuzione delle prove geotecniche e la loro elaborazione illustra che la copertura alleviale coesiva non supera mai i 2 metri di spessore essendo seguita in profondità, dalle formazioni rocciose a tufi e vulcaniti e successivamente da basalti massicci. Ciò va a garanzia della stabilità del versante che, per il progetto in esame, prevede opere di sbancamento dell'ordine di 5 m di dislivello. Infine, si ricorda che sono previste opere di sostegno permanenti dei fronti di scavo, con perfetto inserimento paesaggistico, dato l'ambito particolare.

4. *Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, considerando la mancanza di una adeguata rete fognaria si propone di interrare due vasche per la laminazione della portata di picco dimensionata in relazione ad eventi meteorologici con tempi di ritorno molto lunghi (Tr50) come previsto dalla L. 267/98 e ripresa dalla DGRV 2948/2009, con troppo pieno che recapita in strutture disperdenti come meglio dimensionate e descritte più sotto.*

...”;

RITENUTO di far propria la controdeduzione di cui sopra, corredata dalle integrazioni documentali e dalle disposizioni operative in essa contenute;

RITENUTO quindi di accogliere solo parzialmente l'osservazione pervenuta, in particolare:

- di accogliere quanto osservato ai punti 2 e 4 per i quali si rileva essere stato dato adeguato riscontro nella controdeduzione;
- di non accogliere quanto osservato ai punti 1 e 3 per le medesime motivazioni indicate nella controdeduzione;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- Leggi 17.08.1942, n. 1150, 06.08.1967, n. 765, 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del Territorio”, ed in particolare l'art. 20 “Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo”, secondo il quale il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla giunta comunale;

VISTO l'art. 5, comma 13, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, che dispone:

“13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

b) i piani attuativi comunque denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla Giunta Comunale”.

CONSIDERATO che la legge 12 luglio 2011, n. 106 è entrata in vigore il giorno 13 luglio 2011 e che nei sessanta giorni successivi non si è operato un intervento legislativo regionale sul punto succitato, né l'art. 11 della legge regionale n. 13/2011, che ha modificato l'art. 20 della L.R. n. 11/2004, pur sopravvenuto rispetto al decreto-legge, si è occupato di questo specifico aspetto relativo al riparto di competenze fra Giunta e Consiglio;

RITENUTO, pertanto, che la disposizione statale sopra richiamata non possa che trovare applicazione nel Veneto dal 61° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (quindi dal 11 settembre 2011), con l'effetto pratico che l'art. 20 della L.R. n. 11/2004, così come modificato dalla L.R. n. 13/2009, deve ritenersi ulteriormente modificato là dove attribuisce al Consiglio Comunale il potere di approvare i P.U.A. e solo per quella parte;

RITENUTO che la competenza, a termini dell'art. 5, comma 13, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. "decreto sviluppo"), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si radichi, per il provvedimento in parola, in capo alla Giunta Comunale;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del piano di lottizzazione in oggetto;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO che, per quanto attiene agli obblighi previsti dall'art. 39 (Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è provveduto a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune, sia lo schema del provvedimento di adozione che i relativi elaborati tecnici;

DATO ATTO che la proposta è corredata dal prescritto parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del "deliberato" del presente dispositivo;
2. di prendere atto che in seguito al deposito e pubblicazione del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Ghirardello" – S.U.A. 8, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 25/11/2014, è pervenuta la sola osservazione a firma del Sig. Fontana Sergio, depositata al prot. com. n. 9755 in data 24/12/2014;
3. di prendere atto della controdeduzione alle osservazioni di cui sopra, formulata, per competenza e su incarico dei richiedenti e dei progettisti, dal Dr. Geol. Eric Pavan, datata 23/02/2015 e depositata al prot. com. n. 1292 in data 24/02/2015;

4. di far propria la controdeduzione di cui sopra, corredata dalle integrazioni documentali e dalle disposizioni operative in essa contenute;
5. di accogliere solo parzialmente l'osservazione pervenuta, in particolare:
 - di accogliere quanto osservato ai punti 2 e 4 per i quali si rileva essere stato dato adeguato riscontro nella controdeduzione;
 - di non accogliere quanto osservato ai punti 1 e 3 per le medesime motivazioni indicate nella controdeduzione;
6. di approvare il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Ghirardello" – S.U.A. 8, presentato in data 07.10.2013 al n. 7229 di prot., come integrato in data 07.02.2014 al n. 966 e al n. 968 di prot. ed in data 23/09/2014 al n. 6955 di prot., dai Sig.ri GHIRARDELLO LUIGI e PAULETTO OFELIA residenti a Thiene (VI) in Via Della Robbia n. 7 e dal Sig. FONTANA CLAUDIO residente a Lugo di Vicenza (VI) in via D.G. Minzoni n. 15 i 1 e redatto da ing. Dal Zotto Andrea, ing. Crema Rocco e geom. Cavedon Luca, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, come composto dai seguenti elaborati che vengono acquisiti in atti dell'Ufficio Tecnico:
 - Relazione Illustrativa (depositata al prot. com. n. 968 in data 07/02/2014);
 - Preventivo sommario di spesa (depositato al prot. com. n. 7229 in data 07/10/2013);
 - Norme Tecniche di Attuazione (depositate al prot. com. n. 6955 in data 23/09/2014);
 - Attestazione di rispetto dei limiti assoluti di immissione acustici di cui alla tabella "C" del D.P.C.M. 14/11/1997 e quindi di rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (depositata al prot. com. n. 7229 in data 07/10/2013);
 - Verifica preliminare di incidenze significative sui siti facenti parte della RETE Natura 2000 (depositata al prot. com. n. 7229 in data 07/10/2013);
 - dichiarazione asseverata con la quale si attesta che la trasformazione idraulica del territorio rientra nell'ambito delle impermeabilizzazioni nulle trascurabili (depositata al prot. com. n. 966 in data 07/02/2014);
 - Relazione Geologica-Geotecnica – D.M. 14gennaio 2008 (depositata al prot. com. n. 7229 in data 07/10/2013);
 - Prontuario per la mitigazione ambientale (depositato al prot. com. n. 968 in data 07/02/2014);
 - Tavola n. 1 – Stato esistente, foto, estratti (depositata al prot. com. n. 968 in data 07/02/2014);
 - Tavola n. 2 – Stato di progetto (depositata al prot. com. n. 968 in data 07/02/2014);
 - Tavola n. 3 – Infrastrutture e reti esistenti e di progetto (depositata al prot. com. n. 968 in data 07/02/2014);
 - Schema di convenzione (depositato al prot. com. n. 6955 in data 23/09/2014, poi modificato dall'ufficio tecnico e allegato alla presente per l'assunzione agli atti, allegato "A");
 - Contro Deduzioni: Relazione Geologico – Geotecnica (D.M. 11/03/88, D.M. 14 Gennaio 2008)
 - Studio di Verifica di Compatibilità Idraulica. L. 267/98 e DGR 2948/09 (depositato al prot. com. n. 1292 in data 24/02/2015);
7. Di dare atto, ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 11/2004, che il presente piano attuativo non contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive che disciplinano

specificatamente gli interventi edilizi, ora sottoposti a permesso di costruire, previsti dal piano e pertanto che non è possibile presentare la denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività per le edificazioni in esso previste (art. 22, comma 3, del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 – Testo Unico sull'Edilizia);

8. Di dare atto che compete al Responsabile dell'Area Tecnica di depositare il piano in argomento presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni, nonché di pubblicizzare detto deposito a mezzo di avviso all'albo pretorio on line del Comune e mediante l'affissione di manifesti;
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 8 della L.R. 11/2004, il piano entra in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune del provvedimento di approvazione;
10. Di autorizzare il Responsabile Area Tecnica a sottoscrivere la convenzione, in rappresentanza del Comune, in conformità allo schema approvato col presente provvedimento;
11. Di dare atto che la presente deliberazione deve essere contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio e comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "GHIRARDELLO"
- S.U.A. 8**

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 04-03-2015

Il Responsabile Area TECNICA
POLGA MINO

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Si precisa che, al fine della corretta rilevazione dei riflessi sul patrimonio dell'ente della convenzione urbanistica in argomento, al momento dell'atto notarile di trasferimento delle aree standard dovrà essere previsto in bilancio lo stanziamento in entrata ed in spesa relativo alla quota degli oneri a scomputo e con apposito atto del Responsabile dell'area tecnica dovrà essere accertata ed impegnata la somma prevista nell'art. 7 della convenzione al fine di permettere l'emissione dei documenti contabili per la registrazione della suddetta operazione.

Lugo di Vicenza, 04-03-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RANZOLIN PAOLA